



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 396 DI DATA 27 Aprile 2017

OGGETTO:

Disposizioni operative per l'applicazione dell'art 11 del REG. (CE) 834/2007 e dell'art 40 del REG. (CE) 889/2008 - produzione parallela, ai sensi dell'art. 67 comma 1 della LP 3/2004.

IL DIRIGENTE

VISTO il REG. (CE) N. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ed in particolare l'art. 11 che prevede che "L'intera azienda agricola è gestita in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica. Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, un'azienda può essere suddivisa in unità ben distinte o siti di produzione di acquacoltura non tutti in regime di produzione biologica. Per quanto riguarda gli animali ciò si applica a specie distinte. Per quanto riguarda l'acquacoltura, si può applicare alle stesse specie purché ci sia un'adeguata separazione tra i siti di produzione. Per quanto riguarda le piante ciò si applica a varietà distinte facilmente distinguibili. Qualora, secondo il disposto del secondo comma, non tutte le unità di un'azienda siano dedite alla produzione biologica, l'operatore mantiene la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per le unità biologiche od ottenuti da tali unità separati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od ottenuti da tali unità e la separazione è debitamente documentata";

VISTO il CAPO 5 "Flessibilità" del medesimo regolamento e in particolare l'art. 22 "Norme di produzione eccezionali", che prevede che la Commissione possa accordare, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 dello stesso articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4, prevedendo al comma 2 del medesimo articolo che le eccezioni possono essere concesse ove siano necessarie per assicurare l'avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali";

VISTO il REG. (CE) N. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 ed in particolare l'art. 40 Produzione parallela che prevede al comma 1:"Ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 834/2007, un produttore può gestire più unità di produzione nella stessa zona:

- a) in caso di colture perenni che richiedono un periodo di coltivazione di almeno tre anni, quando le varietà non siano facilmente distinguibili, sempreché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) la produzione interessata fa parte di un piano di conversione per il quale il produttore si impegna formalmente e che prevede che la conversione dell'ultima parte della zona interessata alla produzione biologica cominci il prima possibile e comunque entro cinque anni;
 - ii) sono state adottate misure adeguate per garantire che i prodotti di ciascuna unità interessata restino separati in modo permanente dai prodotti delle altre unità;
 - iii) l'autorità o l'organismo di controllo sono informati con almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati;
 - iv) a raccolta ultimata, il produttore comunica all'autorità o all'organismo di controllo i quantitativi esatti raccolti nelle unità considerate nonché le misure applicate per separare i prodotti;
 - v) il piano di conversione e le misure di controllo di cui ai capi 1 e 2 del titolo IV sono stati approvati dall'autorità competente; tale approvazione deve essere confermata ogni anno dopo l'avvio del piano di conversione";

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0006481 del 24/12/2012 con la quale stabilisce che il produttore che voglia avvalersi di quanto disposto dall'art. 40 del reg. (CE) n. 889/08 inoltri specifica richiesta corredata da idonea documentazione atta a dimostrare la sussistenza delle condizioni di cui all'art 22 par 2 lett. a) Reg (CE) n. 889/09, alla Regione o Provincia autonoma di appartenenza ed al proprio Organismo di controllo e che l'Organismo di controllo interessato entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, dovrà trasmettere

alla Regione o Provincia autonoma a cui il produttore fa riferimento, un'apposita relazione con formulazione di un parere sull'ammissibilità della richiesta avanzata dal produttore;

CONSIDERATE le caratteristiche dell'assetto fondiario del territorio provinciale caratterizzato dalla presenza di aziende di piccole dimensioni con elevata dispersione delle particelle fondiarie aziendali sul territorio e dotate di scarse strutture aziendali localizzate spesso nei centri abitati;

CONSIDERATO che diversi frutticoltori e viticoltori della Provincia di Trento in occasione della conversione al biologico della propria azienda hanno un atteggiamento prudentiale per cui tendono inizialmente alla costituzione di aziende miste adottando il metodo dell'agricoltura biologica solo su talune varietà ritenute più adatte a questo scopo in quanto più rustiche o site in ambienti pedo-climatici meno favorevoli allo sviluppo delle patologie tipiche della specie;

CONSIDERATO che l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari aziendali, su colture che richiedono tempestività d'intervento, non consente un'accurata pulizia della macchina irroratrice ad uso promiscuo, tale da scongiurare qualsiasi possibile presenza di residuo di prodotto non ammesso in agricoltura biologica;

CONSIDERATO che la presenza eventuale di residui sulle colture di prodotti non ammessi in agricoltura biologica porta al declassamento del prodotto, alla revisione dei tempi di conversione delle superfici ed, in generale, ad una ripercussione negativa sulla credibilità del sistema;

CONSIDERATO che tale inconveniente possa essere tecnicamente risolto nelle aziende miste adottando macchine irroratrici specificatamente dedicate alla produzione biologica;

RITENUTO opportuno al fine di garantire uniformità di comportamento, da parte dei vari Organismi di Controllo operanti in Provincia di Trento e da parte delle aziende notificate, che vengano impartite disposizioni per garantire la massima trasparenza e credibilità al sistema;

VISTA la nota del Servizio Politiche di Sviluppo Rurale, competente per l'attività di vigilanza sugli Organismi di controllo, di data 18 aprile 2017, n. 218715 di protocollo con la quale esprime parere positivo all'adozione della presente determinazione,

DETERMINA

che per l'applicazione dell'art. 11 del REG. (CE) N. 834/2007, in caso di varietà frutticole e viticole facilmente distinguibili e situate in unità produttive distinte, e per l'applicazione dell'art. 40 del REG. (CE) N. 889/2008, nel caso ricorrano le condizioni previste, possano costituirsi aziende biologiche frutticole e viticole miste purchè siano dotate di macchine irroratrici per i trattamenti fitosanitari dedicate esclusivamente per le colture condotte secondo il metodo dell'agricoltura biologica;

di prescrivere agli Organismi di Controllo operanti in provincia di Trento di controllare, in presenza di aziende frutticole e viticole miste, la effettiva disponibilità di una macchina irroratrice dedicata alle sole colture biologiche al fine di evitare possibili contaminazioni sulle colture biologiche dovute a inevitabili residui da fitofarmaci utilizzati nella difesa delle coltivazioni convenzionali.

Non sono presenti allegati parte integrante

IL DIRIGENTE
Fabrizio Adriano Dagostin